



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 136 del 07/03/2021

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni)

OGGETTO	Sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado <i>Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.</i>
----------------	--

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri (DCM) del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Viste le DCM del 29 luglio 2020 del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del COVID- 19.

Visti i Decreti Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13; 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»; 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»; 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»; 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»; 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»; 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*», 18 dicembre 2020, n. 172, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»; 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19*»; 5 gennaio 2021, n. 1, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»; 14 gennaio 2021, n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»; 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020; del 25 febbraio 2020; del 1 marzo 2020; del 4 marzo 2020; del 8 marzo 2020; del 9 marzo 2020; del 11 marzo 2020; del 22 marzo 2020; del 1 aprile 2020; del 10 aprile 2020; del 26 aprile 2020; del 12 maggio 2020; del 17 maggio 2020; del 18 maggio 2020; del 11 giugno 2020; del 14 luglio 2020; del 7 agosto 2020; del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020; del 18 ottobre 2020; del 24 ottobre 2020; del 3 novembre 2020; del 3 dicembre 2020; del 14 gennaio 2021; del 03 marzo 2021.

Visti i Decreti del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del*



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

26 aprile 2020»; 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 30/06/2020; del 09/07/2020; del 16/07/2020; del 24/07/2020; del 11/08/2020; del 12/08/2020; del 16/08/2020; del 21/09/2020; del 25/09/2020; del 07/10/2020; del 04/11/2020; del 10/11/2020; del 13/11/2020; del 19/11/2020; del 20/11/2020; del 23/11/2020; del 27/11/2020; del 08/01/2021; del 09/01/2021; del 13/02/2021; del 14/02/2021; del 27/02/2021.

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria (OPGR) n. 1 del 27/02/2020; n. 3 del 08/08/2020; n.4 del 10/03/2020; n.5 del 11/03/2020; n.7 del 14/03/2020; n.12 del 20/03/2020; n. 15 del 22/03/2020; n. 20 del 27/03/2020; n. 25 del 03/04/2020; n. 28 del 10/04/2020; n. 29 del 13/04/2020; n. 32 del 17/04/2020; n. 35 e 36 del 24/04/2020; n. 37 del 29/04/2020; n. 38 del 30/04/2020; n. 40 del 6/05/2020; n. 41 del 9/05/2020; n. 42 del 15/05/2020; n. 43 del 17/05/2020; n. 44 del 18/05/2020; n. 46 del 27/05/2020; n. 49 del 3/06/2020; n. 50 del 11/06/2020; n. 51 del 13/06/2020; n. 53 del 2/07/2020; n. 55 del 16/07/2020; n. 57 del 24/07/2020; n. 58 del 6/08/2020; n. 59 del 9/08/2020; n. 60 del 12/08/2020; n. 63 del 21/08/2020; n. 65 del 8/09/2020; n. 68 del 26/09/2020; n. 73 del 15/10/2020; n. 79 del 23/10/2020; n. 80 del 25/10/2020; n. 84 del 07/11/2020; n. 85 del 10/11/2020; n. 87 del 14/11/2020; 90 del 29/11/2020; n. 93 del 06/12/2020; n. 97 del 19/12/2020; n. 98 del 28/12/2020; n. 1 del 05/01/2021; n. 2 del 15/01/2021; n. 3 del 21/02/2021; n. 4 del 30/01/2021; n. 5 del 06/02/2021.

Viste le Ordinanze Sindacali a Carattere Contingibile e Urgente (OS) n. 5 del 05/03/2020; n. 6 del 08/03/2020; n. 10 del 11/03/2020; n. 18 del 19/03/2020; n. 19 del 20/03/2020; n. 29 del 03/04/2020; n. 30 del 03/04/2020; n. 41 del 14/04/2020; n. 53 del 17/04/2020; n. 62 del 27/04/2020; n. 64 del 03/04/2020; n. 65 del 30/04/2020; n. 66 del 04/05/2020; n. 73 del 06/05/2020; n. 80 del 11/05/2020; n. 86 del 17/05/2020; n. 101 del 27/07/2020; n. 104 del 16/08/2020; n. 110 del 18/09/2020; n. 112 del 26/09/2020; n. 116 del 13/10/2020; n. 121 del 19/10/2020; n. 123 del 22/10/2020; n. 124 del 27/10/2020; n. 125 del 27/10/2020; n. 163 del 03/11/2020; n. 164 del 04/11/2020; n. 213 del 11/11/2020; n. 218 del 12/11/2020; n. 233 del 17/11/2020; n. 237 del 20/11/2020; n. 261 del 28/11/2020; n. 272 del 04/12/2020; n. 280 del 07/12/2020; n. 286 del 11/12/2020; n. 94 del 01/03/2021.

Vista la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, prot. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P, ad oggetto «COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena».

Vista l'OS n. 94 del 01/03/2021 con cui si è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dal 02/03/2021 a tutto il 09/03/2021, ad esclusione del nido comunale.

Vista l'OPGR n. 94 del 01/03/2021 n. 10 del 5 marzo 2021, successivamente integrata e modificata dalla OPGR n. 11 del 6 marzo 2021, recante «Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza».

Atteso che le suddette disposizioni regionali prevedono la sospensione dall'8 marzo al 21 marzo 2021 delle attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi, micronidi e sezioni primavera 0-3 anni.

Considerato che, in Questo Comune presente un micronido a gestione pubblica.

Ritenuto di dover altresì sospendere le attività didattiche presso la suddetta struttura comunale, con l'obiettivo di ridurre i contagi, potenzialmente più a rischio di veicolo di diffusione nella popolazione infante.

Accertato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale.

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: «in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale».

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

Sentiti i Settori Comunali interessati.

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Visto il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici.

Visto lo Statuto Comunale.

Sentiti i Settori Comunali interessati.

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate.

ORDINA

*per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato
quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza*

1. LA SOSPENSIONE dal **08/03/2021** a **tutto il 21/03/2021** delle attività didattiche in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluso il micronido comunale.

AVVERTE

2. Restano efficaci e valide tutte le misure dei vigenti provvedimenti licenziati dal Governo, nonché le misure previste nelle Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, e nelle Ordinanze Sindacali emanate sempre in materia COVID-19.
3. Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine territorialmente competenti sono incaricate della garanzia del rispetto dell'osservanza di quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.
4. La gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del Codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.
5. Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dai provvedimenti vigenti su ampiamente richiamati, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» ove il fatto non costituisca più grave reato.
6. Fatto salvo quanto al precedente punto, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

INFORMA

7. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

8. L'immediata Esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino alla data prevista al punto 1.
9. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, oscurata nei dati personali ai fini della privacy, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:
 - a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
 - b. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 - c. Al Dirigente Scolastico;
 - d. Ai Responsabili del Settore Tecnico;
 - e. Al Comando Polizia Municipale;



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

- f. Al Comando Carabinieri Lattarico;
- g. Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Lattarico, 07/03/2021



IL SINDACO

(f.to) **Antonella Blandi**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi.

n. 355 del 07/03/2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

(f.to) **Rocco Corrado**

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell'Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

Lattarico, 05/03/2020

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(f.to) **Rocco Corrado**